



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del **31/05/2022**

Deliberazione n° **36**

OGGETTO: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022**

L'Anno **duemilaventidue**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18:00** e seguenti in Videoconferenza, convocato con avvisi scritti spediti in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta ordinaria di 1a convocazione.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Fabrizio Nucci	Presidenza	Presente
Laura Di Banella	Vice Presidente	Presente
Duccio Ciacci	Consigliere	Presente
Silvana Gentilini	Consigliere	Presente
Gianni Marconi	Consigliere	Presente
Elisa Giuliani	Consigliere	Assente Giustificato
Lorenzo Polloni	Consigliere	Presente
Lucia Donati	Consigliere	Presente
Elena Biagiotti	Consigliere	Presente
Luca Valori	Consigliere	Assente Giustificato
Maurizio Manieri	Consigliere	Assente Giustificato
Nicla Giannetti	Consigliere	Assente Giustificato
Elisabetta Ravaglia	Consigliere	Assente Giustificato

Numero totale PRESENTI: **8** – ASSENTI: **5**

Risultano presenti anche i Sigg.

NOMINATIVO		PRESENZA
Angelini Lucia	Assessore esterno	X
Pastorelli Marcello	Assessore esterno	X
Bardelli Claudio	Assessore esterno	X

senza diritto di voto.

Presiede il DOTT. Nucci Fabrizio nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario DOTT. Fiordiponti Maria Alice che cura la redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Precisato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

Rimarcato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 47, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti*

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;”

Richiamato l'art. 43, comma 11 il quale dispone che “all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare il titolo V della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale fornisce indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Asciano è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Preso atto che con deliberazione n. 35 del 31.05.2022 il Consiglio comunale ha preso atto del piano economico finanziario per l' anno 2022 del servizio rifiuti;

Dato atto che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, negli ultimi mesi del predente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2022;

Dato atto che la validazione del PEF d'Ambito da parte di ATO è avvenuta con deliberazione n. 16/22 del 17/05/2022 mentre l'approvazione dello schema di PEF comunale per il comune di Asciano è avvenuta con Determinazione del Direttore dell'ATO n. 81/2022;

Visti il prospetto allegato A) contenente:

- le tariffe per l'anno 2022 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- i coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2022;
- i coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2022;

Dato atto che la tariffa concretamente proposta si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 48 del 30.06.2021 così come modificato con deliberazione in data odierna;

Preso atto che, ai sensi del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

Visto il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al <https://dejure.it/>, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'<https://dejure.it/>, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al <https://dejure.it/>, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*";

Specificato che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

Accertato che la proposta tariffaria **2022**, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*

Richiamato l'art. 25 del regolamento TARI secondo cui fino a quando da parte di ARERA non è reso attuabile il bonus sociale, con apposita delibera di Giunta, il Comune per ciascun anno può prevedere di sostituirsi ad alcune utenze nel pagamento totale o parziale della tariffa individuando a tal fine criteri e modalità, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia in base all'ISEE;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta agevolazione trova copertura nello stanziamento di bilancio di bilancio Missione 12 - Programma 05 - Capitolo 227702 "Riduzioni-Esenzioni- Tassa Rifiuti - interventi Sociali - ISEE" attualmente stanziato nell'importo di euro 14.000,00;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- visto il DL 30.12.2021, n. 228, come modificato dalla Legge di conversione, n. 15 del 25/02/2022, che ha prorogato da ultimo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 al 31.05.2022 (comma 5-sexiedecies);
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che per la Provincia di Siena è pari al 5%;

Ritenuto in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di finanziare le riduzioni facendo ricorso alle risorse di cui sopra per l'annualità 2022 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del relativo articolo del rinnovato Regolamento della tassa sui rifiuti;

Richiamato l'art. 30 del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti e dato atto che per il 2022 sono individuate le seguenti rate e relative scadenze per il pagamento della TARI:

- prima rata da corrispondere entro il 30.06.2022;
- seconda rata (corrispondente al saldo ai fini della tariffa TARI 2022) da corrispondere entro il 31.12.2022

Acquisto il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n. =, resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e KD di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato A);
4. di prendere atto altresì che:
 - i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;
 - tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;
5. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2022;
6. di individuare per l'anno 2022 le seguenti rate e scadenze:
 - Prima rata (corrispondente al 55% del versato a titolo di TARI anno 2021) da corrispondere entro il 30/06/2022 in un'unica soluzione;
 - Seconda rata (corrispondente al saldo ai fini della tariffa TARI anno 2022) da corrispondere entro il 05/12/2022;
7. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5,00%;

8. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n. =, stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30/06/2021.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
Fiordiponti Maria Alice

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online per 15 giorni consecutivi (art.32, comma1, della legge18 giugno 2009, n.69).

L'incaricato della pubblicazione

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Dati Finanziari 2022				
	IMPORTI da Piano Finanziario		Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
PARTE FISSA	382.091,00	Ka	70,00%	30,00%
			267.463,70	Kc
PARTE VARIABILE	1.030.677,00	Kb	70,00%	30,00%
			721.508,85	Kd
Totale	1.412.768,00		988.972,55	423.795,45

UTENZE DOMESTICHE

Descrizione	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Coeff. Ka	Coeff. Kb
Famiglie di 1 componente	€ 0,5625	€ 116,1723	0,86	0,80
Famiglie di 2 componenti	€ 0,6148	€ 232,3446	0,94	1,60
Famiglie di 3 componenti	€ 0,6671	€ 290,4308	1,02	2,00
Famiglie di 4 componenti	€ 0,7195	€ 377,5600	1,10	2,60
Famiglie di 5 componenti	€ 0,7653	€ 464,6892	1,17	3,20
Famiglie di 6 o più componenti	€ 0,8045	€ 537,2969	1,23	3,70
Garage di 1 componente	€ 0,5625	€ -	0,86	0,00
Garage di 2 componenti	€ 0,6148	€ -	0,94	0,00
Garage di 3 componenti	€ 0,6671	€ -	1,02	0,00
Garage di 4 componenti	€ 0,7195	€ -	1,10	0,00
Garage di 5 componenti	€ 0,7653	€ -	1,17	0,00
Garage di 6 o più componenti	€ 0,8045	€ -	1,23	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	Coeff. kc	Coeff. Kd
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guide ecc.)	€ 0,7093	€ 1,7414	€ 2,4507	0,52	4,82
1A	Scuole	€ 0,6820	€ 1,7342	€ 2,4162	0,50	4,80
2	Cinematografi e teatri	€ 0,5865	€ 1,4199	€ 2,0064	0,43	3,93
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,6547	€ 1,5897	€ 2,2444	0,48	4,40
3A	Aree esterne operative (escluse le attività di sommistazione di alimenti e bevande)	€ 0,6138	€ 1,5824	€ 2,1962	0,45	4,38
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,0639	€ 2,5724	€ 3,6363	0,78	7,12
4A	Agricapeggi	€ 1,0230	€ 2,5290	€ 3,5520	0,75	7,00
5	Stabilimenti balneari	€ 0,7639	€ 1,8606	€ 2,6245	0,56	5,15
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,6138	€ 1,4704	€ 2,0842	0,45	4,07
6A	Ingrossi alimentari	€ 0,6138	€ 1,4704	€ 2,0842	0,45	4,07
6B	Ingrossi non alimentari	€ 0,6138	€ 1,4704	€ 2,0842	0,45	4,07
7	Alberghi con ristorante	€ 1,5686	€ 3,6201	€ 5,1887	1,15	10,02
7A	Agriturismi con ristorante	€ 1,4731	€ 3,5948	€ 5,0680	1,08	9,95
8	Alberghi senza ristorante	€ 1,3913	€ 3,3925	€ 4,7838	1,02	9,39
8A	Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione	€ 1,1594	€ 2,8180	€ 3,9775	0,85	7,80
9	Carceri, case di cura e riposo, caserme	€ 1,6096	€ 3,9308	€ 5,5404	1,18	10,88
10	Ospedali	€ 1,7187	€ 4,1945	€ 5,9132	1,26	11,61
11	Uffici e agenzie	€ 1,6641	€ 4,0572	€ 5,7214	1,22	11,23
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	€ 1,1731	€ 2,8506	€ 4,0236	0,86	7,89
13	Cartoleria, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	€ 1,4595	€ 3,5623	€ 5,0218	1,07	9,86
14	Edicola, farmacie, plurilicenze, tabaccai	€ 1,6368	€ 3,9850	€ 5,6218	1,20	11,03
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	€ 1,0776	€ 2,6302	€ 3,7077	0,79	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,8278	€ 4,4330	€ 6,2608	1,34	12,27
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	€ 1,4322	€ 3,4900	€ 4,9223	1,05	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	€ 1,0094	€ 2,8722	€ 3,8816	0,74	7,95
19	Autofficina, carrozzeria, eletrauto	€ 1,1867	€ 3,3238	€ 4,5105	0,87	9,20
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,4365	€ 1,5174	€ 1,9539	0,32	4,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,5865	€ 1,8064	€ 2,3930	0,43	5,00
21A	Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazione agri-alimentare	€ 0,5865	€ 1,7703	€ 2,3568	0,43	4,90
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	€ 4,4331	€ 14,0902	€ 18,5233	3,25	39,00
23	Birrerie, hamburgerie, mense, keb	€ 4,7741	€ 11,6334	€ 16,4075	3,50	32,20
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,3419	€ 10,5496	€ 13,8914	2,45	29,20
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	€ 2,6189	€ 6,3731	€ 8,9920	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e miste	€ 2,6189	€ 6,3586	€ 8,9776	1,92	17,60
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio	€ 5,7698	€ 15,2824	€ 21,0523	4,23	42,30
28	Ipermercati di generi misti	€ 2,3598	€ 5,7300	€ 8,0898	1,73	15,86
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 6,8611	€ 16,7095	€ 23,5706	5,03	46,25
30	Discoteche, night club	€ 1,7596	€ 4,2704	€ 6,0300	1,29	11,82



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022"

IL SINDACO REVISORE

Nominato per il triennio 2021-2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29 Settembre 2021;

VISTI:

- L'art. 47 dello Statuto Comunale;
- Gli artt. 56 e 57 del Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTE:

- la proposta di delibera consiliare n. 37 del 28.05.2022 avente per oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI) – Determinazione delle Tariffe per l'anno 2022";

CONSIDERATO:

- che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che il comma 683 della legge 147/2013 che testualmente dispone: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*
- che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, il quale dispone che *"a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della L. 47/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno"*;
- che l'art. 43, comma 11 il dispone che *"all'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, sono aggiunti, in fine , i seguenti periodi: " Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*

TENUTO CONTO:

- che, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n. 158/1999 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, determina sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nella misure riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione ;
- che le tariffe approvate con la delibera consiliare entrano in vigore dal 1 Gennaio 2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

Parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, sulla proposta di deliberazione consiliare indicata in oggetto, ed evidenzia che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019 le delibere di determinazione delle tariffe al fine di acquisire efficacia devono essere trasmesse per la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 Ottobre dell'anno di approvazione.

Buggiano, 30 Maggio 2022

Il Revisore
Rag. Rolando Della Rocca





COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 37/2022

UO: AREA 4 - ECONOMICO/FINANZIARIA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Parere	Esito	Motivo
Parere di Regolarità Contabile	Favorevole	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 37/2022

UO: AREA 4 - ECONOMICO/FINANZIARIA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c.1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Parere	Esito	Motivo
Parere Tecnico	Favorevole	

IL RESPONSABILE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.